



RIFUTI ABBANDONATI

LE RESPONSABILITA' PER I PRIVATI

Aggiornato a:

Legge 9 ottobre 2023, n. 137

- l'abbandono di rifiuti da parte del privato può rimanere amministrativo se viene applicata la norma locale –

L'ABBANDONO DI RIFIUTI AD OPERA DI PRIVATI: RESPONSABILITÀ

di Rosa Bertuzzi

Aggiornato alla Legge 9 ottobre 2023, n. 137

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere da privato cittadino costituisce violazione penale

L'illecito può rimanere amministrativo se viene applicata la norma locale.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del Regolamento locale sono riscossi dal Comune.

➤ **Premessa**

L'abbandono di rifiuti lungo le strade o nelle campagne è un fenomeno comune in tutta Italia che purtroppo non risparmia alcun sito, sia questo di particolare pregio sia già degradato. Non ci si farà mai l'abitudine a vedere nelle cunette o nelle piazzole delle strade montagne di rifiuti accatastati. Si tratta di un fenomeno che, oltre a deturpare l'ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività. La rimozione dei rifiuti ed il loro smaltimento sono a carico degli Enti proprietari delle strade o dei comuni nel cui territorio vengono abbandonati e più raramente a carico dei proprietari dei terreni che, lasciati incustoditi, diventano discariche abusive. Si dice che “i rifiuti attirino i rifiuti”. I comuni sanno bene che il deposito di alcuni sacchetti di rifiuti in un determinato sito fa sì che questo diventi uno spazio a ciò “istituzionalmente” destinato e dove periodicamente il Comune si farà carico della loro raccolta. In questo commento si vuole fare riferimento all'abbandono di rifiuti domestici, che con l'approssimarsi dell'estate e della bella stagione sembrano venire maggiormente in evidenza. Si tratta di un illecito il cui accertamento ed imputabilità al suo autore non è semplice, anzi, spesso, è quasi impossibile. Oltre alla flagranza e al testimone oculare della condotta di abbandono, per l'accertamento dell'illecito non rimane che la videosorveglianza o l'ispezione sul contenuto dei rifiuti.

Il legislatore è intervenuto nella materia attraverso la produzione di norme non sempre utili ad arginare concretamente il fenomeno. Si è proceduto sotto la spinta dell'indignazione dei cittadini per il crescere del fenomeno, senza tuttavia una reale consapevolezza della sua dimensione e della sua variegata articolazione. Infatti, come potrà essere facilmente rilevato dalla successiva esposizione, non è sul profilo sostanziale che il legislatore dovrebbe intervenire, quanto piuttosto sotto l'aspetto delle norme che consentono un efficace accertamento dell'illecito. L'accertamento e l'imputabilità della condotta al suo autore sono i momenti più delicati e complessi

dell'attività degli organi accertatori, che si cimentano con questo fenomeno. Questo punto debole fa sì che nella maggior parte dei casi la condotta resti impunita o, qualora si arrivi alla contestazione dell'illecito, che il verbale sia archiviato dall'autorità amministrativa o che l'ordinanza di ingiunzione sia annullata dal giudice di merito.

Il legislatore è inoltre intervenuto con un nuovo provvedimento che, a parere della scrivente, nel tempo, comporterà un aumento degli illeciti abbandoni di rifiuti da parte di privati cittadini. Difatti la legge 137/2023 trasformando l'articolo sanzionatorio del testo unico ambientale, da mero illecito amministrativo ambientale in violazione avente carattere penale, in primis, esclude la possibilità di contestare tali violazioni da parte di tutti coloro che non possiedono la qualifica di polizia giudiziaria. Inoltre, si potrà contestare il nuovo articolo del testo unico ambientale solo e soltanto nel momento in cui si “vede fisicamente” l'autore/trasgressore a commettere l'illecito - nella flagranza della sua realizzazione - (la ns. Costituzione sancisce che la responsabilità penale è personale, pertanto non si potrà mai sanzionare il destinatario della fattura o della bolletta contenuta nel sacchetto).

➤ **L'accertamento mediante videosorveglianza**

Alcune considerazioni preliminari devono necessariamente essere fatte relativamente all'uso della videosorveglianza, in particolare è frequentemente utilizzato il sistema di videosorveglianza mobile ricollocabile, che negli ultimi anni ha avuto un incremento significativo nell'accertamento di questa tipologia di illeciti amministrativi. Il D.L. 11/2009 convertito con modificazioni dalla L. 38/2009 all'art. 6 commi 7 e 8 così dispone “*Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico*” e “*La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione*”.

L'altro provvedimento di riferimento è il D.L.vo 10 agosto 2018 n.101, anche detto Codice della Privacy, atto con cui il legislatore ha recepito il Regolamento UE 2016/679 conosciuto ai più con l'acronimo GDPR.

La norma, oltre a consentire l'uso di tali apparati, impone già un termine in riferimento alla conservazione dei dati registrati. Infatti, l'utilizzo di questi sistemi deve rispettare la disciplina del Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali. Sull'uso dei sistemi di videosorveglianza occorre inoltre fare riferimento al provvedimento del Garante dei dati personali che consente ai soggetti pubblici l'uso di sistemi di videosorveglianza solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti di controllo alternativi.

L'uso dei sistemi di videosorveglianza deve rispettare pertanto la complessa normativa in materia di tutela della privacy; le immagini che riprendono una persona sono infatti da considerarsi a tutti gli effetti di legge dati personali. Nel determinarsi all'uso della videosorveglianza, quindi nella motivazione del provvedimento che la dispone, occorre preliminarmente dar conto dei motivi per i quali gli strumenti ordinari, nel caso di specie, si sono rivelati inefficaci e, nonostante la loro applicazione, non è stato e non è possibile impedire la commissione delle condotte di abbandono in quel determinato

sito. Sarebbe bene che l'Ente procedente predetermini con norme di carattere generale le regole per l'uso di tali strumenti, stabilendone le modalità e condizioni generali di utilizzo, gli elementi relativi all'informativa preventiva, le specifiche disposizioni per l'individuazione degli incaricati del trattamento dei dati e le norme a cui questi devono attenersi nell'ambito specifico del servizio in cui operano. In sostanza occorre disciplinare in via generale l'utilizzo di tali apparati in relazione alle norme previste dal Titolo III Capo I *“Regole per tutti i trattamenti”* del Codice della Privacy.

In particolare, per l'accertamento dell'illecito in argomento mediante la videosorveglianza diventa rilevante il rispetto degli obblighi di informazione di cui all'art.13 del Codice, il che significa che nell'area sottoposta a controllo deve essere esposto, anche se non in prossimità degli apparati di ripresa, apposito cartello di segnalazione.

Un altro aspetto solitamente trascurato è quello della formazione del personale addetto al controllo all'uso ed al corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. Qui si vuole intendere evidentemente non l'uso tecnico di tali strumenti, quanto il loro uso legale. Il corretto puntamento, il raggio d'azione e di ripresa degli strumenti deve essere sempre rispettoso delle norme di tutela della privacy, così come diventa significativa l'attività di accertamento relativamente alla verbalizzazione e alla contestazione dell'illecito.

Nell'accertamento mediante videosorveglianza l'autore dell'illecito può non essere un soggetto conosciuto agli operatori, come è normale nella quasi totalità dei casi. Ai fini della contestazione occorrerà risalire alla sua identità mediante ulteriori elementi, precisamente: l'ispezione del rifiuto abbandonato, o la rilevazione del numero di targa del mezzo utilizzato per recarsi sul luogo dell'abbandono, quando sia stato possibile rilevarlo dalle immagini. In quest'ultimo caso può capitare che nelle immagini sia rilevabile la sola tipologia e targa del mezzo, si pensi ad un abbandono di un sacchetto ove si riesce a risalire alla sola targa del mezzo, in quanto non contestabile al momento dell'abbandono. In questo caso risponderà comunque dell'illecito il proprietario del mezzo nella sua qualità di soggetto obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della Lg. 689/1981¹. Ma questa ipotesi illustrata può applicarsi solo e soltanto nei casi di illecito amministrativo, mai ai fini della applicazione del nuovo articolo avente carattere penale di cui al D.L.vo 152/2006.

➤ **L'accertamento mediante l'ispezione dei rifiuti abbandonati. Possibili soluzioni operative**

Occorre soffermarsi sulla metodologia più comune relativamente all'accertamento dell'illecito in argomento che viene effettuato mediante la ricerca di indizi sul suo autore attraverso l'ispezione dei rifiuti abbandonati. Si tratta di un accertamento che impegna gli organi di controllo in un'attività d'indagine spesso non semplice, con un dispendio di risorse umane e finanziarie importanti, a fronte di un risultato spesso incerto. La difficoltà sta nella attribuibilità della condotta di abbandono di rifiuti al suo autore, in ragione del solo rinvenimento tra i rifiuti di uno o più documenti univocamente a lui riconducibili.

¹ Art. 6 L. 24.11.1981, n. 689 “ Modifiche al sistema penale “*Il proprietario della cosa che servì a commettere l'illecito È obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta...*”

Proviamo a ricostruire le fasi dell'accertamento. L'operatore si trova sul luogo dell'abbandono, in cui, presumibilmente, vi saranno rifiuti abbandonati da più soggetti. Naturalmente occorrerà fare riferimento a rifiuti chiusi dentro un contenitore (busta, scatola o altro) così che non si possa mai sostenere che quel singolo documento rinvenuto sia finito nel cumulo perché portato dal vento, da terze persone o anche "scivolato" dall'auto in sosta nella piazzola adiacente. Gli operatori dopo aver fatto aver fatto i preliminari rilievi fotografici apriranno il contenitore e analizzeranno i rifiuti. Si tratta di una prima operazione fondamentale. Se dall'analisi della tipologia dei rifiuti dovesse evidenziarsi che si tratta di una busta contenente rifiuti compatibili con quelli propri dei cestini portarifiuti presenti in strada o in un luogo pubblico (ad esempio un bar) con tutta evidenza non è possibile imputare la condotta ad un determinato soggetto. In queste ipotesi si tratta di un documento conferito correttamente in un cestino pubblico, il cui contenuto è stato successivamente illecitamente abbandonato. Pertanto, le ipotesi assolutamente prevalenti si riducono a due: la prima è il ritrovamento della classica busta contenente rifiuti domestici indifferenziati; la seconda è relativa al cumulo di rifiuti che, ancorché non racchiusi in un contenitore, siano comunque in numero tale da non potersi sostenere che siano finiti lì per caso. Questa seconda ipotesi è il caso dell'abbandono di oggetti derivanti dalla pulizia di cantine o di sgombero di altri locali, dove viene abbandonato un quantitativo significativo di rifiuti eterogenei tutti univocamente riconducibili allo stesso soggetto o gruppi di soggetti.

Si richiama qui il concetto giuridico di rifiuto, di cui al primo comma lett. a) dell'art. 183 del Dlgs. 152/2006, per il quale è rifiuto qualunque sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi. Significa comunemente che un bene, indipendentemente dalla sua natura, diventa rifiuto nel momento in cui il suo detentore se ne disfa o manifesta l'intento inequivoco di disfarsene. Quindi non è "solo" la natura del bene a qualificarlo quale rifiuto, ma l'azione del disfarsi impressa allo stesso bene dal suo detentore. Pertanto la fattispecie di abbandono di rifiuti consiste nell'atto di disfarsi del bene abbandonandolo in un luogo pubblico, di conseguenza la cosa che è destinata a commettere la violazione, secondo quanto richiesto dall'art. 6 della Lg. 689/1981, coincide con il bene oggetto dell'abbandono, che si qualifica quale rifiuto al momento stesso in cui di esso ci si disfi. Pertanto, se la proprietà del bene è certa, (in quanto riconosciuto dallo stesso proprietario o perché univocamente attribuibile ad un determinato soggetto) è altrettanto certo che quel bene sia stato non correttamente smaltito. Il rifiuto una volta prodotto doveva essere correttamente conferito e se anche per ipotesi il suo produttore avesse affidato ad un terzo l'onere del suo smaltimento ne risponderebbe ugualmente, in quanto ha accettato il rischio che una cosa di sua proprietà venisse illecitamente smaltita.

Al fine di ovviare alle difficoltà di attribuzione dell'illecito al soggetto responsabile del fatto, possono essere utilizzate una serie di tecniche e strumenti, tra cui i sistemi di videosorveglianza. Un esempio è costituito dalla Multivideotrappola, interamente progettata da Alma Sicurezza, che supera le vecchie fototrappole permettendo di rilevare automaticamente gli abbandoni tramite Intelligenza

Artificiale, produrre video in alta risoluzione da molteplici punti di ripresa e immagini delle targhe, trasmettere su cloud italiano, sicuro e certificato i dati generati. Ciò consente in pochi minuti alle forze di Polizia di verificare video e foto, riguardanti solo reali eventi di abbandono che mostreranno l'intero avvenimento dall'inizio alla fine. Questo consente di realizzare un'efficace ed incontestabile azione di contrasto nel minor tempo possibile.

➤ **La previsione normativa statale a oggi vigente nel caso di abbandono di rifiuti da parte di un cittadino**

Innanzitutto occorre circoscrivere la fattispecie illecita in argomento. Il primo comma dell'art.192 del D.L.vo 152/2006 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Il secondo comma vieta l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

L'attuale disposto normativo, vigente dal 10 ottobre 2023, (a seguito dell'emanazione del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137, pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023) prevede importanti novità in quanto modifica, tra l'altro, l'articolo 255, comma 1, del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, nel seguente modo:

- *“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.*

Pertanto a far data dal 10 ottobre 2023, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un cittadino comune, non è più punito con una sanzione amministrativa pecuniaria ma punito con sanzione penale, in analogia a quanto previsto nel caso di abbandono o deposito incontrollato posto in essere un titolare d'impresa o responsabile di ente, nei confronti del quali la normativa prevede le sanzioni penali di cui all'art.256, c.1 e 2, del D.L.vo 152/2006.

➤ **L'abbandono dei microrifiuti**

Un brevissimo accenno a quanto disposto dagli articoli 232 bis e 232 ter del D.L.vo 152/2006 che, al fine di salvaguardare il decoro urbano², dispongono rispettivamente il divieto di abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e altri rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, di cui è vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. La condotta in argomento sarebbe già ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 192 dello stesso Decreto Legislativo. Quello che qui occorre osservare è che dal punto di vista dell'accertamento tale condotta, proprio per la peculiarità della tipologia dei rifiuti e per la loro natura, non può che essere contestata nella flagranza della sua realizzazione, non essendoci spazio per attività istruttorie diverse o accertamenti indiziari.

² La **Legge 18 aprile 2017, n. 48** (G.U. 18.04.2017, n. 93) , che ha convertito il D.L. 20.02.2017, n. 14 si prefigge lo scopo di salvaguardare il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati.

➤ **L'alternativa per l'applicazione di una sanzione amministrativa in luogo di quella penale**

L'art.25 della Costituzione italiana sancisce il principio di personalità della responsabilità penale, secondo il quale nessuno può essere punito per un reato commesso da altri. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'individuazione della pena, in modo che essa sia commisurata alla colpevolezza del singolo autore del reato.

Nel caso dell'abbandono di rifiuto spesso è difficile individuare con certezza l'autore del reato, in quanto l'abbandono può avvenire, ancorché in luoghi pubblici, in assenza di testimoni, in particolare in assenza delle forze di polizia operanti. In tali ipotesi, l'applicazione della sanzione penale, risulta difficile e onerosa per gli organi di polizia operanti. La contestazione penale comporta alcuni inconvenienti, come la durata eccessiva del procedimento, l'affollamento delle Procure e il mancata introito nelle casse comunali dei proventi delle sanzioni.

Per questi motivi, si ritiene essere più efficace e pratico applicare la sanzione amministrativa, che può essere contestata in modo più rapido e semplice, anche in assenza di prove definitive sull'autore del reato, ma andando a colpire il responsabile in solido, quale il proprietario del veicolo, o il destinatario della fattura o della bolletta. Per ovviare a questi problemi, **si consiglia ai Comuni di adottare norme locali che prevedano sanzioni amministrative specifiche per le violazioni in questione. In questo modo, il procedimento sanzionatorio sarà più rapido e semplice, le Procure saranno meno congestionate.**

➤ **Il ruolo dei Comuni e dei sindaci nella gestione dei rifiuti urbani. Aspetti sanzionatori.**

A seguito quanto sopra esposto, è necessario che Comuni predispongano un proprio Regolamento comunale, o una ordinanza sindacale, allo scopo di organizzare concretamente la gestione del ciclo dei rifiuti urbani prodotti nei diversi territori comunali, regolando le varie fasi della gestione di tali rifiuti: conferimento, raccolta, cernita, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento, pulizia e spazzamento.

Compete infatti ai Comuni la gestione in regime di privativa, nelle forme di cui al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (cd. T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, avvio allo smaltimento e trattamento dei rifiuti classificati rifiuti urbani e disciplinati dal Regolamento comunale.

Anche ai sindaci sono attribuite importanti funzioni nella gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto, in particolare:

- l'art. 191 del D.L.vo 152/2006 prevede infatti che qualora ricorrano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, quale *extrema ratio*, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti con cui disporre la temporanea gestione dei rifiuti in deroga alle previsioni di legge al fine di far cessare l'emergenza.
- L'art. 192, comma 3 del D.L.vo 152/2006 riconosce al Sindaco il potere-dovere

di disporre con ordinanza il ripristino ambientale a carico del trasgressore del divieto di abbandono di rifiuti.

- **L'art. 198 del D.L.vo 152/2006 prevede che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, disciplinando la gestione con appositi regolamenti, i quali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:**
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

Ai Comuni sono inoltre riconosciute importanti funzioni in materia di raccolta differenziata, sia al fine di incrementare la diffusione (cfr. art. 205 del D.L.vo 152/2006), sia come ambito territoriale rispetto al quale gli obiettivi di raccolta differenziata possono essere riferiti (cfr. L. 28 dicembre 2015, n. 221).

A ciò si aggiungono inoltre i poteri generali attribuiti al Sindaco dal D.L.vo 267/2000, laddove ricorrano situazioni di particolare emergenza.

Così, l'art. 50, comma 5 del D.L.vo 267/2007 prevede che il Sindaco possa adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

L'art. 54 del D.L.vo 267/2000, regolante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, stabilisce poi, al comma 4, che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Emerge dunque come i Comuni siano investiti di obblighi, responsabilità e potestà regolamentare, in materia di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani. Tali poteri, come accennato, si manifestano attraverso l'adozione di appositi Regolamenti comunali, nonché nell'adozione di ordinanze da parte dei sindaci.

Con la predisposizione di un impianto sanzionatorio previsto dal regolamento locale per la gestione dei rifiuti urbani, i Comuni otterranno un vantaggio

economico, poiché potranno utilizzare le entrate derivanti dalle sanzioni per finanziare attività di prevenzione e contrasto delle violazioni in questione.

Estratto di un REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

È vietato:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque;*
- b) l'imbrattamento della pubblica via, del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (quali ad esempio bucce, mozziconi di sigarette, scontrini, pezzi di carta e simili, gomme da masticare, ecc.), spandimenti di liquidi e altre sostanze o deiezioni di animali;*
- c) effettuare la cernita, il rovistamento e/o il recupero non autorizzato dei rifiuti dai cassonetti stradali e da altri contenitori;*
- d) incendiare rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;*
- e) spostare i contenitori fuori dalla propria area (già inserito al punto 13 del punto 3.2.1);*
- f) conferire nei vari contenitori rifiuti non conformi alle caratteristiche del rifiuto che quel determinato contenitore è predisposto a raccogliere (mancata differenziazione);*
- g) parcheggiare davanti ai contenitori stradali impedendone l'utilizzo da parte dell'utenza e lo svuotamento da parte della ditta appaltatrice;*
- h) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.*

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

2. Con successiva deliberazione della Giunta comunale verranno determinate, sulla base della gravità delle violazioni, in misura fissa, le specifiche sanzioni all'interno del limite edittale sopra previsto.

3. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'articolo 650 del codice penale, a seconda dei casi.

5. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi della gestione dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo

Sanzioni accessorie

1. *Qualora la violazione di una norma del presente Regolamento comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione degli eventuali rifiuti abbandonati o erroneamente depositati sul suolo pubblico.*
2. *In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei rifiuti abbandonati o erroneamente depositati sul suolo pubblico.*
3. *Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.*

Fac simile ordinanza divieto di abbandono rifiuti

ORDINANZA n.

OGGETTO: Divieto di abbandono rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di....., in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta e contenitori adibiti al conferimento di indumenti;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

ACCERTATO che frequentemente i cestini e i contenitori per i rifiuti sono utilizzati impropriamente, con un non corretto conferimento dei rifiuti e con deposito nelle immediate vicinanze di buste di indumenti, carta, cartone, indifferenziato e altro;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

RITENUTO che questo Comune si avvale dei sistemi di controllo del territorio mediante i sistemi di videosorveglianza mobile ricollocabili, dedicati al contrasto di abbandono di rifiuti per errato conferimento;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-discardie con grave pregiudizio del decoro urbano e del territorio, dell'igiene e della salute pubblica, un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza e di risorse umane proprie;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTI, in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di

precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”;

- l'art.192, a norma del quale “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;

- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;

- la Legge 24 novembre 1981, n.689;

- l'art.50 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma I del Decreto-legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità...";

VISTO l'art. 7 - bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

VISTO il regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale del

.....

ORDINA

1. È VIETATO, nell’intero territorio comunale, l’abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori.

2. È fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti.

3. È fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati, all’interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale).

4. È fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare ogni genere di rifiuto (differenziato, indifferenziato, ingombrante, ecc.) all’esterno o nei pressi dei contenitori.

5. È fatto DIVIETO a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche.

6. È fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dalla società fornitrice del servizio.

AVVERTE

Che, salva ed impregiudicata l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Descrizione comportamento vietato	Sanzione amministrativa pecuniaria
abbandono di rifiuti solidi urbani differenziati o indifferenziati	€ 300,00
abbandono di rifiuti inerti o ingombranti	€ 400,00

abbandono di rifiuti solidi urbani pericolosi	€ 500,00
Conferimento di sacchetti contenenti rifiuti differenziati o indifferenziati all'interno di contenitori stradali (cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo	€ 150,00

In aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore il ripristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti abbandonati dell'area deturpata. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti speciali, si procederà a inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al Settore eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.

DISPONE

- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo, oltre che agli Ispettori ambientali nominati da questo comune, a seguito di apposita convenzione con l'Associazione;

- che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi delle videocamere fisse e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario.

DEMANDA

Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line;

Il ruolo della regolamentazione regionale in materia di rifiuti.

L'esempio ATERSIR in Emilia Romagna.

ATERSIR, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ha approvato il nuovo regolamento per le sanzioni in materia di rifiuti urbani. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

Il nuovo regolamento prevede una serie di modifiche alle sanzioni già in vigore, con l'obiettivo di rendere il sistema sanzionatorio più efficace e dissuasivo.

In particolare:

Articolo 16 - *“Proventi ed autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981”*

- **I proventi** derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, **sono riscossi dal Comune** o dall'Unione di Comuni ove è accertata la violazione e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
- Alle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 15 si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, in particolare per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.

- Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981 è il Sindaco del Comune o il Presidente dell'Unione di Comuni nel quale è accertata la violazione, ovvero il Dirigente da questi incaricato.

Articolo 20 - *“Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti (si riporta un estratto)”*

N.	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta. La medesima sanzione si applica per il caso di reperimento nel luogo predisposto dal gestore, anche immesso in contenitore destinato al rifiuto indifferenziato, di rifiuti per i quali è stata attivata una specifica filiera per la raccolta differenziata.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2.	Al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali), l'utente dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale in merito ai limiti di rifiuto conferibile	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
3.	Nei casi di cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
4.	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
5.	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti alla raccolta domiciliare; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto nel caso di raccolta domiciliare.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
15.	Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
16.	Abbandono di rifiuti urbani ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
17.	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
18.	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

➤ **La figura dell'ispettore ambientale volontario comunale**

Poiché la protezione ambientale sta diventando un'esigenza sempre più impellente e collettiva, alcuni Comuni, allo scopo di assicurare un superiore e migliore servizio ai cittadini in materia di tutela dell'ambiente, corretto conferimento dei rifiuti, prevenzione in materia di abbandono dei rifiuti, hanno previsto la possibilità di utilizzare la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, il quale ha il compito di contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti e controllare le modalità della raccolta differenziata.

Si ricorda che tali compiti sono già svolti dai Corpi di Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine, ma al fine di garantire un servizio sempre più efficiente, viene prevista per l'appunto anche l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale, il quale svolge anche attività divulgative e formative per i cittadini riguardanti le corrette modalità della raccolta differenziata, del riciclo e della diminuzione circa la produzione dei rifiuti.

Le Guardie Ambientali possono essere a carattere volontario e tale ruolo può essere rivestito anche da personale sprovvisto di rapporti lavorativi con l'Ente territoriale.

Si ricorda che il Comune può stabilire che l'accertamento delle sanzioni può essere effettuato dalla Polizia Locale, dai dipendenti Comunali e anche da personale aderente ad associazioni di volontariato, i c.d. "Ispettori ambientali" attraverso un espresso provvedimento sindacale.

Gli ispettori ambientali volontari possono svolgere le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento delle sanzioni previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali, esclusivamente in materia ambientale, controllando la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di competenza del Comune.

Il Sindaco procede alla nomina degli ispettori ambientali volontari comunali tramite decreto motivato. I candidati considerati idonei devono aver superato uno specifico corso di formazione e l'esame finale.

L'Ispettore ambientale volontario, per l'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali in materia di tutela ambientale, contesta il verbale (a parere della scrivente di solo accertamento, e non di contestazione, il quale, quest'ultimo, sarà poi redatto dalla Forza di Polizia / Ufficiale Accertatore individuato all'interno del provvedimento sindacale) ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ex artt. 13 e 14; infatti, in conformità al contenuto dell'art. 13 della Legge 689/1981, agli organi addetti al controllo viene data la possibilità di procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, al fine di procedere all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma di denaro. L'art. 14, comma 1 della Legge 689/1981, invece, dispone che "la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa".

Inoltre si sottolinea che i volontari, durante l'espletamento delle loro funzioni, una volta ricevuta la nomina sindacale, sono Pubblici Ufficiali (art 357 c.p.) ed eseguono funzioni di polizia amministrativa.

L'intervento e i protocolli sanzionatori degli Ispettori ambientali devono essere

elaborati in accordo con il Corpo di Polizia Locale, il quale svolge la funzione di controllo e di coordinamento del servizio, sovrintendendo le procedure in materia sanzionatoria.

Gli Ispettori ambientali daranno sicuramente un sostegno fondamentale alle polizie locali ma non possono sostituire quest'ultime. Infatti, al fine di assicurare un intervento ambientale ottimale, è indispensabile che la figura del volontario sia coadiuvato dalle istituzioni pubbliche, dunque dall'autorevolezza della Polizia Locale la quale si occuperà dell'organizzazione del servizio, della gestione delle procedure sanzionatorie e dell'ineluttabile contenzioso con l'utenza.

La funzione di ispettore ambientale non può essere svolta liberamente, ma solo rispettando le prescrizioni fissate dal Regolamento comunale, oltre che dalle leggi già sopra citate. In generale, i soggetti interessati a ricoprire tale carica devono conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni, tramite frequentazione di un corso eseguito da apposito ente qualificato all'insegnamento delle materie oggetto della formazione: figura e compiti dell'ispettore ambientale, disposizioni in materia di rifiuti all'interno del D.L.vo 152/2006 e regolamenti comunali rilevanti, disposizioni della L. 689/1981 regolanti il procedimento di contestazione delle sanzioni amministrative.

Tra i candidati risultati idonei, a seguito della frequentazione del corso e del superamento dell'esame finale, il Sindaco nomina, con proprio decreto, gli ispettori ambientali, con compiti nell'accertamento delle violazioni di norme locali, dei Regolamenti e delle ordinanze comunali in materia di corretto conferimento dei rifiuti, lotta all'abbandono illecito dei rifiuti, tutela del verde pubblico e del decoro cittadino. I Regolamenti comunali prevedono talvolta che l'ispettore ambientale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

Durante l'esercizio delle sue funzioni, l'ispettore dovrà generalmente esibire apposito cartellino e indossare una pettorina di riconoscimento, rispettando, in ogni caso, le puntuali prescrizioni fissate nel decreto sindacale di nomina e/o nel Regolamento comunale.

Così, il Regolamento potrà richiedere che l'ispettore ambientale indossi l'eventuale divisa della propria associazione di appartenenza e sia munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati e della documentazione per l'accertamento delle eventuali violazioni riscontrate.

Occorre prestare attenzione alla durata della nomina ad ispettore ambientale, in quanto il decreto sindacale ha, nella maggior parte dei casi, durata limitata (ad esempio, annuale) e prevede che l'incarico di ispettore ambientale può essere rinnovato, sospeso e revocato.

E' inoltre necessario soffermarsi su due importanti aspetti.

Il primo riguarda l'area territoriale di competenza dell'ispettore ambientale, limitata esclusivamente al territorio comunale di nomina. Gli ispettori saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone della città ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Corpo di Polizia Locale, rapportandosi inoltre con l'azienda competente in materia di igiene urbana.

Il secondo riguarda la natura del servizio reso. Laddove l'ispettore ambientale sia un

dipendente del Comune o del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, egli è professionalmente inquadrato all'interno della propria struttura di appartenenza, Comune o azienda gestrice del servizio. Qualora invece l'ispettore ambientale sia un soggetto privato volontario o un membro di un'associazione per la tutela dell'ambiente, il servizio reso dall'ispettore costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza come sancito dalla normativa vigente in materia di volontariato: il D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del terzo settore). In tale ultimo caso, il Regolamento comunale potrà comunque prevedere il rimborso delle spese sostenute, nonché i contributi eventualmente riconosciuti alle associazioni di volontariato. Inoltre, anche qualora siano volontari, gli ispettori dovranno necessariamente avere apposita copertura assicurativa, la quale, generalmente, è a diretto carico del Comune per il periodo di servizio.

Da questa analisi emerge chiaramente l'importanza della formazione dei futuri ispettori ambientali, in ragione delle rilevanti funzioni di vigilanza, controllo, accertamento e sanzione che, come si vedrà, sono chiamati a svolgere e della necessità che il loro operato sia coordinato in modo ottimale con la Polizia locale e con il gestore dei rifiuti urbani. Per un intervento efficace degli ispettori ambientali, infatti, è indispensabile una buona conoscenza della normativa nazionale e comunale di riferimento, la capacità di gestire le procedure di accertamento sanzionatorie e l'eventuale contenzioso con i cittadini.

Infine si cita l'Art. 1, commi 179, 180, 181, 182 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

Art. 1

C. 179. **I comuni** e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, **possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate** e per quelle che si verificano sul proprio territorio, **a** dipendenti dell'ente locale o dei **soggetti affidatari**, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

C. 180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.

C. 181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità'.

C. 182. *I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorita' Giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.*

Fac-simile di decreto sindacale di nomina ad ispettore ambientale

C O M U N E DI _____

Provincia di _____

IL SINDACO

DECRETO N: ...del

Oggetto: *conferimento della qualifica di "Ispettore Ambientale".*

Premesso che l'amministrazione comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale, può adottare iniziative come quella di istituzione della figura dell'ispettore ambientale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ con la quale è stata istituita la figura di "Ispettore Ambientale" nel Comune di _____ ed è stato approvato il relativo regolamento.

L'Ispettore Ambientale Comunale si identifica, ai sensi del regolamento, nella figura che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Svolge un'opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città. Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di segnalazione, nonché di accertamento degli illeciti, circa il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente. Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Considerato che il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio provvedimento amministrativo.

Tenuto conto che si è svolto nel rispetto della normativa regolamentare apposito corso di formazione per l'Istituzione della Figura dell'ispettore ambientale.

Visto il D.L.vo 267/2000.

Visto la Legge 241/1990.

Visto il D.L.vo 152/2006.

Vista la Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 179, 180, 181

DECRETA

di nominare il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n° _____ C.F. _____ A Ispettore Ambientale del Comune di _____, con potere di operare sull'intero territorio comunale, anche al fine dell'accertamento delle violazioni in materia ambientale, nonché il potere di redigere verbali di accertamento e contestazione degli illeciti ambientali comunali (ordinanze e regolamenti).

RICORDA

Che l'ispettore ambientale comunale, nell'espletamento delle funzioni, deve:
Assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile;
Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
Operare con prudenza, diligenza e perizia;
Durante il servizio di vigilanza sarà indossata la divisa, drop, pettorina dell'ente _____ approvata dal Sindaco.
Paletta di segnalazione in dotazione con scritta: _____ approvata dal Sindaco, pistola al peperoncino per difesa personale.
Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
Usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
Osservare il segreto d'ufficio;
È fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità degli ordini di servizio predisposti dal Comune.
Il presente decreto ha durata...
Il decreto è trasmesso per conoscenza alle forze di polizia operanti nel territorio.

IL SINDACO

Questo saggio si prefigge lo scopo di fornire un utile strumento, di taglio pratico, a cui gli operatori di polizia, ispettori ambientali, Enti Pubblici, possano fare riferimento per conoscere le responsabilità a cui un cittadino soggiace nella ipotesi di abbandono di rifiuti, di deposito degli stessi in modo incontrollato, in particolare il procedimento sanzionatorio. Il legislatore, nell'anno 2023, è intervenuto nella materia con un rigido provvedimento (Legge 137/2023), prevedendo la sanzione penale a carico del privato cittadino che abbandona i rifiuti; tale norma crea notevoli criticità agli enti locali, i quali spesso utilizzano i sistemi di videosorveglianza. Criticità che andranno ad affollare le Procure italiane, ad oggi già sature. La variegata articolazione di norme nazionali consente, comunque, agli operatori di vigilanza di continuare ad operare in via amministrativa, in deroga alla violazione penale introdotta dal nuovo art. 255 del D.Lgs 152/2006, il quale prevede la pena dell'ammenda da euro mille a euro diecimila.

Il TUEL (Testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000) consente agli enti locali di adottare regolamenti e ordinanze nelle materie di propria competenza, in particolare per l'organizzazione del proprio territorio. Considerato che l'art.192 e 198 del TUA (Testo Unico Ambientale) individuano i Sindaci quali organi competenti in materia di gestione/rimozione dei rifiuti, i singoli Comuni, negli anni, hanno adottato regolamenti ed ordinanze atti a reprimere le violazioni in materia di abbandono dei rifiuti. Conseguentemente gli introiti contravvenzionali legati alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali sono devoluti alle casse dell'ente locale. Gli artt.7 bis e 7 bis comma I bis del TUEL individuano l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare nelle ipotesi di violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze, qualora questi ultimi non abbiano provveduto in merito.



ROSA BERTUZZI

LAUREA IN GIURISPRUDENZA, LAUREA SPECIALISTICA IN DIRITTO DEL LAVORO, AVVOCATO, CONSULENTE AMBIENTALE, GIA' COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE, GIA' PUBBLICO MINISTERO ONORARIO, AUTORE DI 55 VOLUMI IN MATERIA, DOCENTE PRESSO ISTITUTI, ENTI PUBBLICI, SCUOLE REGIONALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE. TITOLARE STUDIO AMBIENTEROSA S.R.L.